

CONSERVATORIO DI MUSICA "E.R.DUNI" DI MATERA
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art.1
(Ambito di applicazione)

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Accademico, così come individuato nelle competenze ed attribuzioni, dall'art. 3 dello Statuto di Autonomia del Conservatorio di Musica "E.R.Duni" di Matera, approvato con D.M. 332 dell'11 luglio 2005.

Art. 2
(Convocazione delle sedute)

Il Consiglio Accademico si riunisce in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni Anno Accademico e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Presidente è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

Art. 3
(Forma della convocazione)

La convocazione è disposta dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta ed è inviata ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data della seduta.

Gli avvisi di convocazione sono, di norma, trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica conformi alla normativa vigente in materia; in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico e per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione in sede.

Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con comunicazione telegrafica, ovvero a mezzo fax a richiesta dei singoli consiglieri, purché sia fatta pervenire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

La mancata convocazione anche ad un solo componente rende nulla la seduta, salvo che il componente non convocato partecipi comunque alla seduta.

Art. 4
(Ordine del giorno)

L'ordine del giorno della seduta, stabilito dal Presidente, deve essere formulato in maniera chiara e precisa.

L'organo collegiale, una volta aperta la seduta, può deliberare, a maggioranza semplice, di modificare l'ordine di trattazione degli argomenti.

Non è consentito deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno dovrà essere posta a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni utili prima della data stabilita per la riunione ordinaria del Consiglio Accademico.

Eventuali integrazioni della documentazione, così come quella relativa alle convocazioni d'urgenza, è messa a disposizione presso sede idonea e, comunque, resa disponibile all'inizio della riunione.

La relazione di deferimento della questione all'esame ed alla deliberazione del Consiglio Accademico deve contenere una descrizione analitica e puntuale della vicenda della quale, per i profili attinenti alla fedeltà della ricostruzione e della verità storica, ne risponde direttamente ed esclusivamente il Presidente.

La relazione deve fare altresì riferimento alla normativa alla base della proposta deliberativa e formulare ipotesi di scelte motivandole sotto i profili della legittimità e della convenienza. Qualora almeno un terzo dei componenti dell'organo facciano richiesta scritta di discussioni di particolari

argomenti da inserire all'ordine del giorno, il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta. La discussione di essi dovrà avere luogo non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 5
(Validità delle sedute)

Alle sedute dell'organo collegiale partecipano solo gli aventi diritto. Su proposta del Presidente, l'organo collegiale può consentire l'intervento alla seduta di esperti o tecnici, anche esterni, allo scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Essi si allontanano al momento della votazione. All'inizio della seduta l'organo collegiale, su proposta del Presidente, può decidere che la discussione di alcuni punti all'ordine del giorno, esclusi quelli riguardanti persone, sia pubblica. Per la validità delle sedute dell'organo collegiale, fatti salvi i casi di maggioranze qualificate, è richiesta la presenza, per tutta la durata della seduta, delle metà più uno dei componenti. Qualora il numero dei componenti sia dispari è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti con arrotondamento alla metà inferiore. Dei motivi dell'assenza o dell'impedimento, gli interessati debbono dare tempestiva comunicazione scritta al Presidente dell'organo collegiale. Nei casi in cui è prevista una maggioranza qualificata, ai fini della validità della seduta, non sono dedotti gli 'assenti giustificati.

Il Presidente cura che le "decisioni del Consiglio Accademico siano portate tempestivamente a conoscenza delle strutture didattiche incaricate della loro esecuzione, nonché - contestualmente - della Direzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza. Il Presidente risponde dell'adempimento dei deliberati del Consiglio.

Art. 6
(Il Presidente)

Il Presidente esercita le attribuzioni conferitegli dallo statuto e dai regolamenti e inoltre:

- a. prende atto dei casi di assenza giustificata;
- b. riconosce la validità della seduta;
- c. dichiara aperta la seduta;
- d. accerta gli eventuali casi di incompatibilità; e. dirige la discussione;
- f. indice le votazioni;
- g. riconosce e proclama l'esito; h. dichiara chiusa la seduta;
1. firma il processo verbale insieme al segretario.

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune all'organo collegiale; su di esse né si discute, né si delibera.

Art. 7
(il Segretario)

Il segretario dell'organo collegiale deve verbalizzare le discussioni, le proposte e le deliberazioni della seduta.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore Amministrativo, appositamente incaricato dal Direttore.

In caso di assenza o di impedimento le funzioni sono svolte dal funzionario amministrativo appositamente incaricato dal Direttore.

Eventuali interventi presentati per iscritto saranno riportati a verbale solo se letti nella seduta al momento della trattazione dell'argomento.

Il segretario verbalizzante dovrà apporre la firma su ciascuna pagina dei verbali portati in approvazione e fornire ai consiglieri quei passi di verbale che siano modificati in corso di approvazione.

Art. 8

(Discussione - Questioni di merito)

Gli argomenti in discussione sono di norma illustrati dal Presidente il quale potrà affidare tale compito ad un consigliere.

I consiglieri che vogliono intervenire devono chiedere la parola ed attendere che il Presidente, li autorizzi a parlare. L'intervento deve riguardare esclusivamente l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nel limite di tempo di cinque minuti con possibilità di una breve replica.

I consiglieri possono presentare nel corso della discussione proposte riguardanti l'argomento in discussione che debbono essere messe in votazione.

Per tutti gli argomenti per le cui determinazioni è necessaria una valutazione tecnica il Presidente curerà la preventiva acquisizione dei prescritti pareri obbligatori degli altri organi collegiali.

Tali pareri dovranno far parte della documentazione agli atti.

Con periodicità almeno bimestrale, dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Accademico i provvedimenti adottati dal Direttore per motivi di urgenza.

Con' analoga scadenza dovranno essere portati a conoscenza del Consiglio tutti i provvedimenti di gestione adottati dal Direttore, nell'ambito dei poteri delegati dal Consiglio Accademico.

Art.9

(Votazione)

Il Presidente, dopo la chiusura della discussione e delle dichiarazioni di voto, pone in votazione la deliberazione. La votazione si effettua, di norma, a scrutinio palese per alzata di mano. Sono ammesse inoltre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei componenti, le seguenti forme di votazione:

a. appello nominale;

b. scrutinio segreto: in questo caso devono essere nominati, prima delle operazioni di voto, tra i membri dell'organo collegiale, due scrutatori; alla fine della votazione deve essere fatto il riscontro tra presenti, votanti e schede votate.

Le deliberazioni sono approvate quando ricevono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione, salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare. Qualora il numero dei partecipanti sia dispari le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con arrotondamento all'unità inferiore. Nel numero dei partecipanti alla votazione si computano anche gli astenuti. In caso di parità di voti favorevoli e sfavorevoli, sempre che non vi siano astenuti, prevale il voto del Presidente, salvo che sia prescritto un quorum diverso e predeterminato ai fini dell'efficacia delle deliberazioni in ordine a particolari argomenti. Prima di una votazione i consiglieri possono esprimere, a richiesta, una dichiarazione di voto. Nessun consigliere può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardano direttamente o che interessino parenti e affini entro il IV grado.

Le deliberazioni dell'organo collegiale sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Art.10

(Verbale)

Il verbale deve indicare:

a. giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione;

b. l'ordine del giorno sul quale l'organo collegiale è chiamato a deliberare;

c. il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati;

d. la qualifica di chi presiede;

e. l'indicazione di chi svolge le funzioni di segretario;

f. il resoconto sommano della discussione;

g. le modalità della votazione e il numero dei voti a favore riportati da ciascuna deliberazione nonché, quando richiesto, i nominativi dei contrari e degli astenuti;

h. l'esito delle votazioni e la proclamazione da parte del Presidente;

i. la firma del Presidente e del segretario .

Il verbale è redatto dal segretario.

Su richiesta dell'interessato le dichiarazioni di voto possono essere integralmente riportate in verbale, previa presentazione del testo scritto.

Il verbale di una seduta viene portato in approvazione, di norma, nella seduta successiva. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale. Il verbale si intende approvato con le eventuali rettifiche senza necessità di votazione. Il verbale ha natura di atto pubblico e fa fede fino a querela di falso.

Art.11
(Incompatibilità)

Nessun componente dell'organo collegiale può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel quorum per la validità della seduta e della deliberazione.

Art.12
(Commissioni e gruppi di lavoro)

Il Consiglio Accademico può istituire, in qualsiasi momento, appositi Gruppi di Lavoro o Commissioni, per lo studio di specifiche materie e per la definizione di specifiche problematiche di competenza del Consiglio medesimo, individuandone la composizione e stabilendo il limite di tempo entro il quale il mandato loro affidato deve essere portato a termine.

La scelta e la nomina dei componenti di ciascuna Commissione o Gruppo di lavoro è a cura dello stesso Consiglio Accademico. Ogni componente del Consiglio può far parte di una sola commissione in qualità di coordinatore. L'Amministrazione di propria iniziativa e/o su esplicita richiesta dei coordinatori delle Commissioni, mette a disposizione dei componenti di ogni Commissione tutti gli elementi necessari per l'efficace espletamento delle attività di competenza.

Art.13
(Pubblicità degli atti)

I verbali delle sedute degli organi collegiali sono pubblici; l'accesso agli stessi avviene con le modalità previste dal regolamento di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

I componenti del consiglio accademico accedono senza formalità al registro dei verbali ed hanno facoltà di estrarne copia.

Delle deliberazioni è data informazione secondo le forme stabilite dal Direttore.

La raccolta dei verbali è curata dal segretario verbalizzante

Art.14
(Entrata in vigore)

Il presente regolamento è adottato con decreto del Presidente del Conservatorio, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il consiglio accademico, a norma dell'art. 3 statuto di autonomia ed entra in vigore decorsi giorni quindici dalla pubblicazione all'albo di istituto.